

Ordinanza concernente il registro automatizzato delle misure amministrative

(Ordinanza sul registro ADMAS)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 ottobre 2000¹ sul registro ADMAS è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. c

¹ Le seguenti autorità sono abilitate alla consultazione diretta (on line) dei dati:

- c. l'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito per il rilascio e la revoca di licenze di condurre militari.

Art. 7 lett. a n. 1 e 2

Devono essere registrate tutte le decisioni passate in giudicato riguardanti le seguenti misure amministrative:

- a. rifiuto e revoca di:
 1. licenze per allievo conducente e licenze di condurre (art. 14 cpv. 2 e 2^{bis} nonché art. 16 LCStr),
 2. abilitazioni quale maestro conducente (art. 26 e 27 ordinanza sui maestri conducenti del ...²),

Art. 8 lett. g e h

In ADMAS sono raccolti i seguenti dati:

- g. dati relativi alle persone e alle misure amministrative concernenti persone domiciliate all'estero;
- h. dati relativi alle persone e alle misure amministrative concernenti persone che non dispongono ancora di una licenza.

¹ RS 741.55

² RS

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline
Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie
Huber-Hotz